

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 3238

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

COLOMBI ARTURO RAFFAELLO, MONTANARI SILVANO, MAGNO, ROMAGNOLI, AMBROSINI, ANGELINI GIUSEPPE, ANGELINI LUDOVICO, AUDISIO WALTER, BARDINI, BECCASTRINI, BEI CIUFOLI ADELE, BELTRAME, BIANCO, BIGI, BOLDRINI, BOTTONELLI, Busetto, CALVARESI, CAVAZZINI, CLOCCHIATTI, COMPAGNONI, CONTE, DIAZ LAURA, DI PAOLANTONIO, FAILLA, FERRARI FRANCESCO, FIUMANÒ, FOGLIAZZA, GIORGI, GOMEZ D'AYALA, GORRERI, GRANATI, GREZZI, GRIFONE, INVERNIZZI, KUNTZE, LACONI, LAJOLO, LONGO, MAZZONI, MESSINETTI, MICELI, NANNI, NAPOLITANO GIORGIO, NATOLI, PEZZINO, PIRASTU, RAUCCI, RAFFAELLI, RAVAGNAN, RE GIUSEPPINA, ROFFI, ROMEO, RUSSO SALVATORE, SANNICOLÒ, SANTARELLI ENZO, SANTARELLI EZIO, SFORZA, SOLIANO, SPALLONE, SPECIALE, TOGNONI, TREBBI, VACCHETTA, ZOBOLI

Presentata il 21 luglio 1961

Nazionalizzazione dell'industria monopolistica dello zucchero

ONOREVOLI COLLEGHI! — In questi ultimi mesi si è spezzato quell'equilibrio artificioso e distorto sul quale si reggeva, dall'inizio di questo secolo, tutto l'insieme dei rapporti economici, produttivi, sociali e fiscali concernenti la produzione della bietola da zucchero, la produzione e il consumo di questo alimento.

Tale equilibrio, la cui crisi entrò in una fase acuta a partire dal settembre 1959, era fondato sui seguenti fattori:

a) nascita e sviluppo di una industria saccarifera nazionale determinatisi nell'ambito di una protezione statale tra le più rigide e complete che si siano conosciute;

b) dominio sulla produzione e sul mercato attuato, fin dall'inizio, dalle società più forti, con la conseguente instaurazione di un regime di assoluto monopolio;

c) politica economica e fiscale dello Stato sempre volta, da un lato, a gravare con mano pesante i consumatori e i contri-

buenti di imposte indirette e quindi ad esigere una esorbitante imposta di fabbricazione sullo zucchero; dall'altro, a favorire in ogni modo ed in ogni circostanza i piani e gli interessi esclusivistici degli industriali dominanti nel settore;

d) accordo tra gli industriali ed i grandi proprietari terrieri produttori di bietola, nel quadro dello storico compromesso realizzato su scala generale tra queste forze e avente come fine essenziale il protezionismo granario e industriale, e come mezzi e strumenti il cartello monopolistico e l'Associazione nazionale bieticoltori, tipico ente corporativo e antidemocratico, investito ancora, di fatto, di compiti in contrasto coi principi della Costituzione poiché rendono impossibile l'esercizio dei diritti di libertà di associazione e di assistenza tecnica tra produttori;

e) consumo interno tra i più bassi d'Europa e dei paesi più sviluppati del mon-

do, determinato dal prezzo sempre tra i più alti e sostenuti.

Se prendiamo, ad esempio, il consumo *pro capite* dell'anno 1909 si ha: Inghilterra chilogrammi 41; Danimarca chilogrammi 34; Germania, Francia, Olanda, Scandinavia dai 15 ai 20 chilogrammi; Austria e Ungheria dai 12 ai 15 chilogrammi; Italia chilogrammi 3,7.

In realtà, una struttura basata sui fattori ora sommariamente enunciati, pur venendo ogni giorno a cozzare contro gli interessi generali dei lavoratori e dell'economia nazionale, non avrebbe potuto esistere e consolidarsi per tanti decenni, qualora gli eventi politici e militari di portata nazionale e mondiale non le avessero permesso di superare i periodi di crisi più acuta.

Quando, infatti, nell'autunno del 1913 le eccedenze di produzione rispetto al consumo superarono i tre milioni di quintali, l'Unione zuccheri (il monopolio del tempo) chiuse un certo numero di stabilimenti, impose determinate condizioni a danno dei bieticoltori volte a ridurre la superficie da seminare, e non accennò neppure ad una riduzione del prezzo dello zucchero. Gli operai e i produttori agricoli reagirono e si creò un movimento di opinione pubblica che sfociò in un acceso dibattito parlamentare iniziato alla Camera dei Deputati il 2 marzo e concluso il 25 maggio del 1914 in cui, mentre l'opposizione, ponendo sotto accusa l'Unione, proponeva una nuova politica del settore basata sulla riduzione del prezzo e sulla limitazione del potere agli industriali, il Governo, per converso, manifestava l'intenzione di non intervenire in alcun modo a favore degli interessi generali. «Spostare con un brusco movimento interessi industriali e interessi agrari che si sono adagiati in un certo stato di cose, non è parso oggi consigliabile al Governo... Comunque, dichiaro che la Commissione Reale per il regime doganale è investita dello studio del problema. Tutte le cose hanno il loro tempo e quando verrà il giorno, e a nuovi provvedimenti sarà necessario pensare, si avranno tutti gli elementi e i dati precisi e indiscutibili». Con queste precise parole il ministro delle finanze, onorevole Rava, concluse quella discussione.

Poche settimane dopo scoppiava la prima guerra mondiale, e per gli zuccherieri, come per gli altri gruppi industriali, aveva inizio un lungo periodo di speculazioni e di profitti colossali. Nel dopoguerra la violenza fascista portava al potere quel regime dittatoriale e corporativo che metteva tutte le

leve di comando nelle mani dei gruppi industriali, terrieri e finanziari più forti.

In prima fila, tra costoro, vi erano i monopolisti dello zucchero, i quali crearono sulle ceneri della vecchia Unione quel Consorzio nazionale produttori zuccheri che il regime fascista segnalò a tutti gli industriali come un modello da imitare. Per rendere assoluto il potere di quel consorzio mancava, tuttavia, una organizzazione corporativa, obbligatoria, di tutti i produttori di bietola che, dominata dai grandi agrari, permettesse di saldare ferreamente l'alleanza tra questi ultimi e gli industriali, a spese e a danno dei braccianti, dei mezzadri e dei contadini. Questa richiesta fu soddisfatta, e con il regio decreto 24 maggio 1932, n. 1112, nasceva l'Associazione nazionale bieticoltori (A. N. B.).

In seguito, la politica dell'autarchia, delle guerre imperialistiche e di aggressione sfociate nella seconda guerra mondiale, garantirono fino al 1945 una situazione di mercato in cui non poteva insorgere una crisi di sovrapproduzione, ed erano invece del tutto assicurate le condizioni per il permanere dei rapporti di produzione più arretrati, degli impianti e della tecnica produttiva più tradizionali, di una delle più elevate e parassitarie forme di speculazione e di profitto. Una prova incontrovertibile di quanto sopra affermato, la ritroviamo confrontando il ritmo di sviluppo del consumo medio annuo di zucchero per abitante registrato nel quarantennio che va dal 1909 (chilogrammi 3,7) al 1948 (chilogrammi 9,7).

In questo secondo dopoguerra, il profondo rinnovamento istituzionale e costituzionale scaturito dalla guerra di liberazione nazionale, non è stato tuttavia accompagnato dalla riforma delle vecchie strutture economico-produttive e dalla eliminazione delle bardature corporative; cosicché sono rimasti in vita il monopolio saccarifero, la A. N. B., la tradizionale politica fiscale. Sia la congiuntura post-bellica, sia quella coreana, sia infine una certa espansione del consumo interno (da chilogrammi 9,7 del 1948 a chilogrammi 16,2 del 1955 *pro capite*) fecero sì che, sino al 1955, non si manifestasse una crisi acuta nel settore.

Nelle campagne saccarifere del 1955 e del 1956 i primi nodi vennero al pettine: l'espansione delle superfici coltivate a bietole, la più alta resa unitaria, i raccolti abbondanti, portarono all'accumulo di eccedenze valutate attorno ai tre milioni di quintali di zucchero. Mentre gli industriali, come al solito, chiedevano a gran voce una riduzione della produ-

zione bieticola ed il Governo ritoccava con mano troppo leggera il prezzo dello zucchero al consumo portandolo da lire 256 a lire 245 il chilogrammo, ecco sopraggiungere, a spalancare le porte dell'esportazione, la congiuntura internazionale determinata dalla crisi di Suez. Tanto sollecitamente vennero esportati quei tre milioni di quintali, a spese anche del contribuente italiano (800 milioni di contributo statale) e dei bieticoltori (2 miliardi e 200 milioni) che nel 1958 dovettero essere importati 800 mila quintali di grezzo per assicurare la copertura del fabbisogno nazionale. Questa importazione fruttò un utile di circa 5 miliardi di lire, ed è superfluo ricordare che tale somma venne unicamente ripartita tra i gruppi dominanti il Consorzio zuccheri nel frattempo ricostituito.

Dinanzi all'insorgere di tali elementi nuovi, dovuti essenzialmente alla liquidazione del latifondo tipico del Mezzogiorno, al timido inizio di riforma fondiaria, al maturare di esigenze relative a più adeguati ordinamenti produttivi in agricoltura, alla crisi della politica protezionistica dovuta alle scelte monopolistiche in materia di liberalizzazione degli scambi e di integrazione europea, i precedenti indirizzi di politica economica perseguiti nel settore entravano in una profonda crisi. Anziché affrontare organicamente il problema, i vari governi democristiani e le loro maggioranze si sono limitati a provvedimenti parziali, settoriali, insufficienti e sbagliati, eludendo le pressanti richieste delle masse per una politica diversa e subendo le pressioni dei gruppi monopolistici e agrari.

* * *

Sul finire del 1958 i termini del contrasto si prospettavano in maniera acuta e drammatica. Lo stesso onorevole Bonomi, nella relazione che accompagna la sua proposta di legge n. 878, presentata il 26 febbraio 1959, è costretto a scrivere: « La stipulazione del contratto nazionale di coltivazione e di cessione delle bietole — che per decenni aveva regolato la materia ed i rapporti economici tra bieticoltori e zuccherieri — è divenuta di fatto impossibile.

« Infatti, il ricostituito Consorzio nazionale produttori zucchero — che, com'è noto, è dominato dai tre maggiori gruppi saccariferi italiani — ha dimostrato non soltanto di perseguire scopi essenzialmente monopolistici, ma anche di voler regolare a suo piacimento e nel suo esclusivo interesse, la coltivazione, i prezzi e le condizioni di cessione della bietola.

« Tale stato di cose, evidentemente, non può essere ulteriormente tollerato e non può non vivamente e grandemente preoccupare ».

Il Consorzio certamente aveva già valutato la portata della espansione in atto della coltivazione della bietola, specie per il suo rapido estendersi nel Mezzogiorno, e metteva le mani avanti; ma anche un altro fattore, di grande rilievo, era intervenuto a muoverlo contro i bieticoltori. Erano entrati in vigore i trattati del M. E. C., ed a Stresa era stata inaugurata la nuova politica agraria italiana basata sull'abolizione graduale del protezionismo granario e sulla subordinazione della produzione agricola nei confronti di quella industriale.

Certamente l'onorevole Bonomi e i suoi colleghi firmatari di quella proposta, partendo dalla quale le Camere giunsero ad elaborare la legge 7 luglio 1959, n. 490, erano ben in grado di valutare le conseguenze del M. E. C. e la portata del contrasto apertosi tra monopoli zuccherieri e piccole industrie e tra monopoli e agrari e bieticoltori; ritennero tuttavia di poter superare le nuove contraddizioni, eludendo i problemi essenziali relativi ad una politica di sviluppo nel settore.

I bieticoltori, e più propriamente i contadini, i mezzadri, gli assegnatari, i partecipanti, non tardarono a ricevere i primi colpi. Il 1° settembre 1959 furono messi di fronte, anche per responsabilità dei rappresentanti della A. N. B., a quell'accordo generale in base al quale, oltre a veder operare trattenute arbitrarie e contrastanti con la legge, essi dovettero subire il ritiro delle bietole eccedenti il limite imposto dagli industriali in conto produzione sulle campagne future. Nel gennaio 1960 il governo dispose con decreto, in forza della legge 490, una drastica riduzione della superficie da seminare (oltre 60 mila ettari in meno) e fissò il quintalato da conferire agli zuccherifici.

Sollecitato da un dibattito alla Camera, da vaste agitazioni di massa, dalle richieste della pubblica opinione, dall'azione delle forze democratiche, il Governo giunse alfine a considerare la necessità di provvedere ad una riduzione del prezzo dello zucchero; tuttavia tali e tante furono le sue esitazioni per cui solo nel settembre fu operato quel ribasso di 37 lire al chilogrammo, oramai insufficiente e troppo procrastinato. Un anno perduto nello stimolare nel modo più naturale e giusto l'incremento dei consumi, ha certamente avuto un peso rilevante nel complesso delle cause determinanti la profonda crisi che registriamo dal settembre 1960 ad oggi.

I provvedimenti sostenuti dal Governo Segni ed adottati dalla maggioranza parlamentare su cui lo stesso si reggeva, non solo eludevano ancora una volta i problemi relativi ad un diverso indirizzo di politica economica nel settore, ma si inserivano nella azione intrapresa dai gruppi monopolistici: in primo luogo accettavano la richiesta della limitazione della coltura della bietola e la fissazione, per legge, del quintalato da produrre per ettaro; secondariamente, rifiutavano la netta diminuzione del prezzo dello zucchero, e quindi, un indirizzo volto ad allargare il consumo interno, di cui la riduzione netta del prezzo è una delle condizioni essenziali. L'unico aspetto positivo della legge 7 luglio 1959, n. 490, consisteva nel prezzo fermo fissato per le bietole, se pur lo stesso non eliminava la pratica spoliatrice instaurata dai monopoli e accettata dai gruppi agrari dominanti nell'A. N. B. nei confronti dei bieticoltori, la pratica cioè del pagamento della bietola e dei suoi sottoprodotti al di sotto della sua effettiva e reale resa in saccarosio.

I gruppi monopolistici, pur se divisi nei metodi da seguire — il che portò nell'estate del 1960 ad una rottura del Cartello, oggi però ricostituito — erano uniti nel fine da perseguire: tenere i consumi ad un livello tale da permettere la realizzazione del massimo profitto; ridurre l'area della piccola industria e impedire l'estensione della stessa nel Mezzogiorno; regolare la coltivazione della bietola e diminuire il prezzo; procedere all'ammodernamento degli impianti a spese dello Stato. Il Governo ha favorito tale politica; e pur quando, in determinate occasioni, è stato costretto a cedere alla pressione delle masse direttamente interessate e alla azione delle forze democratiche, ed ha dovuto adottare determinati provvedimenti, l'ha fatto non per contrastare l'azione dei monopoli, ma per assecondarla. Così, lo stesso prezzo fermo della bietola è servito a far accettare ai gruppi agrari, e ad imporre ai contadini, la riduzione della coltura; mentre nello stesso periodo, i contributi statali agli stessi monopoli (oggi peraltro codificati dalle recenti decisioni del Comitato dei ministri per il Mezzogiorno) per la loro espansione nelle regioni meridionali, si sono accompagnati con la privativa di fatto assicurata ad alcune fabbriche appartenenti agli stessi gruppi monopolistici per la dezuccherizzazione del melasso che, con le compiacenti facilitazioni tributarie, ha fruttato dei profitti addizionali di 5 miliardi di lire.

Sostenuti da questi orientamenti e da queste misure, l'Eridania, la Italiana Zuccheri e il gruppo Montesi, nell'inverno scorso, hanno spinto a fondo la loro azione. Per tratteggiarla basta riferirsi a ciò che è stato costretto a scrivere l'onorevole Bonomi nella relazione che accompagna la sua proposta di legge n. 2845 del 26 febbraio 1961: « La presente congiuntura negativa non è dovuta soltanto ad una ricorrente alternativa dei cicli economici, ma anche ad una crisi strutturale che esige necessariamente l'intervento urgente della legge e dei pubblici poteri. La genesi del fenomeno, infatti, si trova da un lato nello sviluppo della produzione della bietola che per alcuni anni è avvenuta in misura eccedente ai consumi e dall'altro, in una struttura dell'industria saccarifera che, eccessivamente concentrata in poche mani, ha finito col determinare nello sviluppo dei rapporti industriali e, di riflesso, commerciali, gravi e pericolose distorsioni. » Ed ancora: « Gettando improvvisamente sul mercato eccezionali quantitativi di scorte a prezzi inferiori a quelli stessi di acquisto delle bietole, i tre maggiori gruppi hanno determinato una situazione assolutamente eccezionale, che ha minacciato e minaccia di travolgere la maggior parte degli zuccherieri minori e di provocare, di riflesso, gravi ripercussioni a danno dei bieticoltori delle zone in cui tali minori stabilimenti operano; mentre i gruppi maggiori hanno, cioè, alienato i loro *stocks* di vecchi prodotti, gli stabilimenti minori hanno praticamente i magazzini pieni del prodotto delle due ultime « campagne » e sono assillati dalle banche che si rifiutano di assisterli soprattutto in relazione agli interessi contratti con i bieticoltori conferenti ».

A chiudere il ciclo di questo biennio, e non di esso soltanto, è intervenuta la sentenza n. 35 della Corte costituzionale: in data 9 giugno 1961 (depositata alla cancelleria il 24 giugno successivo) la Corte dichiara la illegittimità costituzionale della legge 7 luglio 1959, n. 490. Di conseguenza il prezzo fermo della bietola, le condizioni e clausole contrattuali, la estensione degli effetti del programma governativo anche a rapporti esauriti, non esistono più. Gli zuccherieri possono ora trattare con i bieticoltori in via del tutto privata e da posizioni di forza.

* * *

La situazione che si è venuta a creare nel settore è assolutamente incompatibile con gli interessi dei consumatori, con le esigenze

di sviluppo dell'agricoltura e di aumento del reddito dei contadini e dell'occupazione operaia, con un equilibrato sviluppo dell'industria.

Lo zucchero non è e non può essere considerato in alcun modo un genere voluttuario o di lusso; esso è un alimento indispensabile, di prima necessità, quanto lo sono, in proporzioni diverse, il pane e il sale. La sua produzione assume pertanto una importanza sociale così rilevante, per cui è assurdo pensare che essa debba essere lasciata in balia della legge del massimo profitto monopolistico, la sola cui intendono obbedire i gruppi oggi dominanti nel settore, con gravi conseguenze economiche e sociali.

Il consumo nel nostro paese, nonostante sia raddoppiato nel giro di questi ultimi dieci anni, è ancora molto basso:

Consumi nei Paesi del M.E.C.

(O.E.C.E.: 1959).

Olanda	Kg.	43,3
Francia	»	32,9
Belgio-Lussemburgo	»	31,8
Repubblica federale tedesca	»	31,5
Italia	»	20,1

Se esaminiamo altri paesi riscontriamo, per l'anno 1957, i seguenti dati: Danimarca, chilogrammi 59,1; Inghilterra, chilogrammi 58; Australia, chilogrammi 52,7; Somalia francese, chilogrammi 50; Borneo britannico, chilogrammi 48,3; Cuba, chilogrammi 47,4; Portorico, chilogrammi 43,1; Uruguay, chilogrammi 40,7.

È impossibile contestare il fatto che il consumo sia strettamente connesso con il prezzo e il potere di acquisto medio della popolazione; e per converso è altrettanto evidente quanto un prezzo basso di per sé tende ad esaltare il potere di acquisto stesso. Abbiamo invece la situazione seguente per quanto riguarda i paesi aderenti al M.E.C.:

Prezzo al dettaglio in dollari U.S.A.

(per chilogrammi 100 di cristallino).

Francia	21,47
Belgio-Lussemburgo	25,60
Olanda	27,34
Germania	29,75
Italia	32,31

Ma c'è di più: nel 1957, su 120 paesi dei vari continenti, il prezzo al dettaglio in Italia era inferiore solamente a quello di altri 8 paesi, tra cui uno solo — la Turchia — appartenente all'Europa « occidentale ».

Uno dei motivi più appariscenti di tale situazione è da individuarsi nel carico fiscale che incide sul prezzo. Infatti:

Totale imposte e tasse in dollari U.S.A.

(su chilogrammi 100 di cristallino).

Francia	2,52
Belgio-Lussemburgo	3,72
Repubblica federale tedesca	4,15
Olanda	7,24
Italia	11,93

Per la sola imposta di fabbricazione risulta:

(per chilogrammi 100 in dollari U.S.A.).

Francia	—
Belgio-Lussemburgo	1,20
Repubblica federale tedesca	2,50
Olanda	5,25
Italia	9,92

Appare dunque, con somma evidenza da tutti gli argomenti e le cifre suddetti, quanto sia necessario ed urgente abolire totalmente l'imposta di fabbricazione. Ragioni antiche mai soddisfatte, esigenze economiche, produttive e sociali devono indurre il Parlamento ed il Governo ad eliminare una delle imposizioni indirette tra le più inique e dannose di tutto il nostro ordinamento fiscale.

Un'altra componente del prezzo è costituita dal costo di trasformazione industriale, regolato dal C.I.P. Se il costo italiano non appare tra i più elevati nell'ambito dei paesi del M.E.C., bisogna tuttavia tener conto del fatto che i salari ed il costo della mano d'opera addetta agli zuccherifici sono certamente più bassi di qualsiasi altro paese, che il costo della bietola è inferiore e che viene pagata al di sotto della sua effettiva resa in saccarosio, che in vari modi, dalle sementi ai sottoprodotti, gli industriali italiani ricavano profitti addizionali non visibili e purtroppo nemmeno facilmente accertabili.

Dalle statistiche ora illustrate emergono le grandi possibilità e le esigenze indifferibili che oggettivamente spingono alla rapida espansione del consumo dello zucchero (possibile solo a condizione che il suo prezzo scenda al più presto attorno alle 130-135 lire al chilogrammo), e alla conseguente espansione della coltura bieticola (naturalmente a condizione che il prezzo della barbabietola sia fermo e remunerativo).

Oggi, tuttavia, tali risultati non possono più essere raggiunti con provvedimenti le-

gislativi analoghi a quelli attuati nel 1959 e nel 1960. Un piano di coltivazione avente forza di legge, il prezzo fermo della bietola, una sostanziale riduzione dell'imposta di fabbricazione e del prezzo dello zucchero, qualora non siano accompagnati dalla eliminazione del monopolio costituito dai gruppi saccariferi più forti, non solo avrebbero ben scarsa efficacia, ma sarebbero, soprattutto, praticamente inattuabili.

Da varie parti, oramai, anche in questa Camera, si reclama una sollecita ed organica regolamentazione legislativa di tutto il settore. A questo dovere non ci si può sottrarre; sembra a noi, inoltre, che non possa più sussistere dubbio alcuno circa la evidentissima impossibilità di tutelare con reale efficacia gli interessi della collettività nazionale, se non adottando l'unica misura risolutrice: la nazionalizzazione dei gruppi monopolistici con la conseguente costituzione di una Azienda autonoma di Stato.

Le forze sociali interessate — operai, braccianti e compartecipanti, contadini — i consumatori e la pubblica opinione di tutte le regioni italiane chiedono da tempo, e oggi con rinnovato vigore, l'adozione di misure decisive veramente corrispondenti alle esigenze di sviluppo della economia agricola ed industriale, ai principi della Costituzione repubblicana.

La presente proposta di nazionalizzazione trova inoltre le sue fondate premesse negli articoli della Costituzione: nel 41, nel 42 e particolarmente in quel comma dell'articolo 43 ove è scritto « Ai fini di utilità generale, la legge può riservare originariamente o trasferire, mediante espropriazioni salvo indennizzo, allo Stato, ad enti pubblici o a comunità di lavoratori o di utenti, determinate imprese, che si riferiscano a servizi pubblici essenziali o a fonti di energia o a situazioni di monopolio ed abbiano carattere di preminente interesse generale ».

L'articolo 1 della presente proposta definisce e caratterizza le aziende la cui proprietà deve essere trasferita allo Stato.

Gli stabilimenti di trasformazione della bietola oggi funzionanti sono 82. Sulla base delle azioni esistenti risulta che i gruppi costituiti ammontano a 20. Tre di questi, e cioè la Società Eridania e imprese e so-

cietà collegate, la Società italiana per l'industria degli zuccheri e imprese e società collegate, le Società appartenenti alla Montesi e Pontelongo hanno una produzione complessiva superiore all'80 per cento del totale nazionale. I rimanenti 17 gruppi, evidentemente formati da piccole e medie società, non giungono a superare nel loro insieme il 18 per cento.

Il regime di monopolio oggi esistente nel settore è determinato quindi dalle tre grandi società anonime o gruppi sopra elencati; e poiché identica era la situazione nel triennio 1958-60, la nazionalizzazione delle aziende ad esse appartenenti, non solo elimina radicalmente la presente struttura monopolistica, ma determina nuove condizioni di libera iniziativa e di autonomo sviluppo per le piccole e medie imprese.

Gli articoli 2 e 3 definiscono le modalità del trasferimento allo Stato.

Tale trasferimento deve avvenire mediante indennizzo e gli articoli 4 e 5 ne definiscono i criteri e le forme. Evidente è la nostra intenzione di salvaguardare gli interessi dei piccoli e medi azionisti, in modo che non debbano subire alcun danno in seguito al passaggio della proprietà delle loro azioni allo Stato. Proponiamo, infatti, di corrispondere un numero di obbligazioni per un valore uguale a quello del valore delle azioni in base alla media delle quotazioni azionarie del mercato di borsa. Per le ragioni sopra indicate proponiamo, peraltro, che gli ex-azionisti continuino a percepire un reddito uguale a quello del valore medio di borsa dello stesso periodo, in modo che non subiscano alcun svantaggio in seguito alla nazionalizzazione.

Tutte le aziende trasferite allo Stato, allo scopo di assicurare un efficiente, coordinato ed economico sistema di produzione e consumo dello zucchero, si propone siano raggruppate in una Azienda nazionale autonoma. Gli articoli 7 e 8 ne caratterizzano l'istituzione e i compiti.

Gli organi di tale azienda sono elencati negli articoli 11, 12 e seguenti sino al 19. In tutti gli articoli successivi sono definite le norme transitorie regolanti le garanzie occorrenti nella delicata fase del trasferimento allo Stato.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Sono trasferite allo Stato le grandi aziende saccarifere.

Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano alle aziende costituite sotto forma di società per azioni, o di singole aziende associate tra di loro sotto forma diversa, che abbiano effettuato nel triennio 1958-1960 la trasformazione della bietola in zucchero per un ammontare non inferiore, per ciascun anno, al dieci per cento della produzione nazionale annua.

ART. 2.

Il trasferimento allo Stato di cui al precedente articolo 1 è ordinato entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro delle partecipazioni statali, di concerto con i Ministri dell'industria e commercio, delle finanze e della agricoltura e foreste.

ART. 3.

Il trasferimento allo Stato delle aziende saccarifere si attua mediante devoluzione in proprietà allo Stato, alla data che sarà fissata nel decreto di trasferimento, delle azioni costituenti il capitale sociale delle società per azioni di cui alla presente legge.

Negli altri casi il trapasso avviene mediante trasferimento allo Stato dell'intero patrimonio immobiliare e mobiliare dell'azienda, di tutti i diritti e le obbligazioni che alla data determinata nel decreto di trasferimento appartengono all'azienda, compresi i diritti e gli oneri derivanti da tutti i contratti in corso, nonché i finanziamenti già disposti e in corso.

ART. 4.

Il trasferimento allo Stato avviene mediante indennizzo, che si determina moltiplicando il numero delle azioni per il loro valore, calcolato in base alla media delle quotazioni in borsa dal 1° gennaio 1959 al 31 dicembre 1960, detratto l'importo dei pagamenti eseguiti agli azionisti dopo il 31

dicembre 1960, a titolo di distribuzione delle riserve o per rimborsi di capitali comunque effettuati.

Nel caso che le azioni non siano quotate in borsa, il patrimonio sociale viene determinato da commissioni arbitrali, presiedute da un magistrato designato dal presidente della Corte d'appello nel cui distretto trovasi la sede sociale della società, e composte di un rappresentante del Ministero delle finanze, di un rappresentante del Ministero dell'industria e commercio, di un rappresentante della società soggetta a trasferimento e di un esperto designato dal Consiglio provinciale.

Nel caso di trasferimento allo Stato di azienda costituita sotto diversa forma, o di singoli impianti, il valore dell'azienda o dei beni trasferiti è determinato da commissioni arbitrali istituite in ogni distretto di corte d'appello, formate da un funzionario del Ministero delle partecipazioni statali, da un funzionario del Ministero delle finanze, da un funzionario del Ministero dell'industria, e commercio, da un rappresentante dell'azienda soggetta al trasferimento, da un esperto designato dal Consiglio provinciale e presiedute da un magistrato designato dal presidente della Corte d'appello nel cui distretto trovasi la sede principale dell'azienda.

Dall'importo dell'indennizzo determinato a norma dei commi precedenti, viene detratto l'importo dei contributi concessi dallo Stato per la costruzione, l'ampliamento e l'ammmodernamento di impianti oggetto di trasferimento.

ART. 5.

Nei casi previsti dal secondo e dal terzo comma dell'articolo 4, le commissioni determinano il valore del patrimonio sociale sulla base dei dati di bilancio, comprendente tutte le impostazioni attive e passive, accertate o impegnate alla data del trasferimento.

Il valore dei singoli beni è determinato dalla minore somma tra il valore dichiarato in bilancio e il loro valore di stima.

Le decisioni delle commissioni arbitrali sono rese esecutive con decreto del Ministro del tesoro, che costituisce titolo per il pagamento dell'indennizzo.

ART. 6.

Il pagamento dell'indennizzo si effettua mediante rilascio agli aventi diritto, dietro consegna dei loro titoli, di obbligazioni libe-

ramente negoziabili, emesse in serie speciale, garantite dallo Stato e ammortizzabili entro 50 anni mediante sorteggio o riacquisto.

Tali obbligazioni sono fruttifere dell'interesse annuo corrispondente al dividendo medio percentuale ponderato distribuito negli anni 1959 e 1960, rapportato, in caso di valutazione in borsa, al valore medio di borsa delle azioni nello stesso periodo.

Le modalità relative alla emissione delle obbligazioni saranno determinate dal Ministro del tesoro di concerto col Ministro delle partecipazioni statali.

CAPO II.

ISTITUZIONE DELL'AZIENDA NAZIONALE AUTONOMA ZUCCHERI

ART. 7.

Allo scopo di assicurare un efficiente, coordinato ed economico sistema di produzione e di consumo dello zucchero in tutto il territorio nazionale, è istituita l'Azienda nazionale autonoma zuccheri (A. N. A. Z.) con personalità di diritto pubblico e sede in Roma.

ART. 8.

È compito dell'A. N. A. Z.:

1°) incrementare il numero e l'efficienza degli stabilimenti della trasformazione della bietola in zucchero, sfruttando razionalmente e con criteri unitari tutte le possibilità esistenti nel territorio dello Stato;

2°) fornire lo zucchero al prezzo più rispondente al suo costo di produzione e alle esigenze del massimo sviluppo del consumo, diretto e indiretto, sul mercato nazionale e nel quadro di una gestione basata su criteri economici.

ART. 9.

L'A. N. A. Z. fruisce di tutte le facilitazioni previste dagli articoli 8, 9 e 26 della legge 10 febbraio 1953, n. 136.

ART. 10.

All'A. N. A. Z. sarà trasferita, entro quattro mesi dalla nomina della Giunta esecutiva, la proprietà dei patrimoni aziendali, degli impianti e degli altri beni avvocati allo Stato, a norma degli articoli precedenti. L'A. N. A. Z. succederà altresì allo Stato in tutti i diritti e le obbligazioni ad esso trasferiti per effetto della suddetta avocazione.

CAPO III.

ORGANI DELL' A. N. A. Z.

ART. 11.

Sono organi dell'Azienda:

- 1º) il Consiglio;
- 2º) la Giunta esecutiva;
- 3º) il presidente;
- 4º) il vicepresidente;
- 5º) il Collegio sindacale.

ART. 12.

Il Consiglio è composto di un presidente, di un vicepresidente e di consiglieri nominati con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio stesso. I consiglieri sono nominati:

sette su designazione dei seguenti Ministeri: partecipazioni statali, lavoro e previdenza sociale, industria e commercio, tesoro, finanze, agricoltura e foreste e trasporti;

nove su designazione dei Consigli regionali. Ove la regione non è ancora costituita provvedono alla designazione i Consigli provinciali;

tre su designazione delle associazioni degli agricoltori;

tre su designazione delle Organizzazioni nazionali dei commercianti;

tre su designazione delle Organizzazioni nazionali dei coltivatori diretti;

tre su designazione delle Organizzazioni nazionali delle cooperative;

sei su designazione delle Organizzazioni nazionali più rappresentative dei lavoratori agricoli, compresi i mezzadri;

tre su designazione, effettuata mediante elezioni comprendenti un operaio, un impiegato amministrativo e un impiegato tecnico, da parte del personale delle aziende trasferite allo Stato;

due su designazione delle Organizzazioni nazionali più rappresentative dei tecnici agricoli.

Il Consiglio di amministrazione dura in carica tre anni ed i suoi componenti possono essere confermati. Le sue deliberazioni sono adottate a maggioranza di voti e con l'intervento di almeno due terzi dei suoi componenti.

Copia dei verbali delle sedute del Consiglio deve essere trasmessa alla Presidenza della Commissione parlamentare di cui all'articolo 17, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e al Ministro delle partecipazioni statali.

ART. 13.

La Giunta esecutiva è così composta:

- 1°) del presidente e del vicepresidente del Consiglio d'amministrazione;
- 2°) di tre consiglieri nominati dal Presidente del Consiglio dei Ministri, previa designazione del Consiglio d'amministrazione.

ART. 14.

Il presidente dell'A. N. A. Z. rappresenta l'Azienda nei confronti dei terzi e sta per essa in giudizio nelle liti attive e passive. Convoca e presiede il Consiglio di amministrazione e la Giunta esecutiva, compie gli atti di ordinaria amministrazione ed esercita tutti gli altri poteri e facoltà che la Giunta riterrà di deferirgli.

Il vicepresidente coadiuva il presidente nella trattazione degli affari deferitigli e lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento.

ART. 15.

Il controllo sulla gestione contabile, amministrativa e finanziaria dell'A.N.A.Z. è esercitato da un Collegio sindacale nominato dal Ministero delle partecipazioni statali e composto di tre sindaci effettivi e due supplenti, designati rispettivamente:

- uno effettivo ed uno supplente dal Ministero del tesoro;
- due effettivi ed uno supplente dal Ministero delle partecipazioni statali.

ART. 16.

Assiste alle sedute del Consiglio d'amministrazione e del Collegio sindacale un magistrato della Corte dei conti per l'esercizio del controllo spettante alla stessa Corte a norma dell'articolo 100 della Costituzione della Repubblica.

ART. 17.

Una Commissione parlamentare, composta di sei deputati e sei senatori, eletti dalle rispettive Camere secondo la procedura prevista dal regolamento della Camera dei Deputati, esercita l'alta vigilanza sull'A.N.A.Z.

ART. 18.

Il personale di tutti i gradi addetto alle aziende e agli impianti trasferiti allo Stato alla data del trasferimento è mantenuto in servizio.

L'A.N.A.Z. è tenuta all'osservanza del contratto collettivo di lavoro che disciplina i rapporti di lavoro dei dipendenti delle industrie cui essi appartengono, rimanendo i rapporti fra l'Azienda e i propri dipendenti regolati da contratti di impiego privato.

Il trattamento economico, di cui alla data del trasferimento godono i dipendenti delle aziende e degli impianti avocati, non può subire menomazioni nel caso di trasferimento di personale e di soppressione di posto.

Allo scopo di assicurare la fattiva cooperazione delle maestranze e dei tecnici alla attuazione di questi compiti l'A.N.A.Z. deve realizzare, entro un anno dalla sua costituzione, mediante accordi con le Organizzazioni dei lavoratori, il diritto dei lavoratori stessi a collaborare alla gestione delle attività da essa amministrate, come sancito dall'articolo 46 della Costituzione della Repubblica.

ART. 19.

Lo statuto dell'A.N.A.Z. sarà approvato con decreto del Presidente della Repubblica, sentita la Commissione parlamentare di cui all'articolo 17, su proposta del Presidente del Consiglio, sentito il Consiglio dei Ministri. Esso sarà emanato entro quattro mesi dalla entrata in vigore della presente legge.

Tale statuto contemplerà:

a) le norme necessarie al funzionamento dell'A.N.A.Z. con particolare riguardo a quelle per la compilazione del bilancio e la ripartizione dei compiti fra il Consiglio e la Giunta esecutiva, in modo da assicurare un'efficace opera di indirizzo e controllo da parte del Consiglio, senza sminuire l'autonomia e la funzionalità della Giunta esecutiva;

b) la procedura attraverso la quale, dal complesso delle aziende avocate allo Stato e di quelle trasferite all'A.N.A.Z., possono essere scorporati servizi ed attività non direttamente connessi né necessari ai fini istituzionali dell'A.N.A.Z., per essere affidati a separate forme di gestione autonoma nell'ambito dell'A.N.A.Z.;

c) la procedura attraverso la quale, dal complesso delle aziende avocate allo Stato, e i cui beni sono trasferiti all'A.N.A.Z., possono essere scorporati servizi ed attività non direttamente connessi né necessari ai fini istituzionali dell'A.N.A.Z., per essere affidati a separate forme di gestione autonoma nell'ambito dell'azienda nazionale stessa;

d) la parte di utili che l'A.N.A.Z. deve annualmente destinare alla ricerca scienti-

fica, alla qualificazione professionale, all'istruzione tecnica e quella da passare a fondo di riserva e al tesoro dello Stato.

CAPO IV.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

ART. 20.

Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, gli amministratori, i direttori generali, i direttori di zone e di filiali preposti ad imprese che esercitino, anche solo in parte, l'attività di produzione dello zucchero, sono tenuti a trasmettere al Ministero delle finanze una dichiarazione contenente la denominazione esatta dell'impresa, l'oggetto della sua attività, l'indicazione della sua sede principale e quella delle zone e filiali, la descrizione degli impianti da essa posseduti ed eserciti con indicazione delle relative caratteristiche, l'elenco degli eventuali trasferimenti a terzi effettuati dopo il 31 dicembre 1959 e fino alla data di entrata in vigore della presente legge, nonché ogni altra notizia utile per l'esatta conoscenza di tutte le eventuali altre attività dell'azienda.

La denuncia deve essere dichiarata conforme a verità ed è fatta sotto la personale responsabilità del rappresentante legale dell'impresa e dei componenti del relativo collegio sindacale.

ART. 21.

Dal giorno di entrata in vigore della presente legge, gli amministratori e coloro che sono comunque preposti alla gestione delle aziende di cui all'articolo 1 nonché i dirigenti delle eventuali filiali, nell'ambito della loro competenza territoriale, sono considerati di diritto sequestratari delle aziende e degli impianti relativi.

Essi sono tenuti a continuare regolarmente la gestione delle aziende e degli impianti sino alla nomina del commissario governativo di cui all'articolo seguente; a redigere l'inventario dei beni e degli impianti; ad adottare tutte le misure e a compiere tutti gli atti necessari per la custodia dei beni e la conservazione in piena efficienza degli impianti; ad effettuare la consegna e a rendere il conto al commissario governativo; a trasmettergli entro due mesi dall'entrata in vigore della presente legge una dettagliata relazione sugli atti di straordinaria

e ordinaria amministrazione compiuti dalla Azienda negli ultimi cinque anni.

Le eventuali alienazioni compiute a qualunque titolo dalle persone suddette, in quanto eccedenti i limiti dell'ordinaria amministrazione, sono nulle.

In caso di necessità i sequestratari possono compiere atti di straordinaria amministrazione, previa espressa autorizzazione del Ministero delle finanze.

ART. 22.

Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge il Ministero delle finanze nominerà i commissari alle aziende di cui al secondo comma dell'articolo 1 e per la vigilanza sugli impianti di cui allo stesso secondo comma dell'articolo 1.

Entro lo stesso termine il Ministro dichiara, con proprio decreto, cessato lo stato di sequestro delle aziende e degli impianti non soggetti ad avocazione.

Al commissario spetta di amministrare l'azienda cui è preposto. Egli non può compiere atti di straordinaria amministrazione senza la preventiva autorizzazione del Ministro delle finanze, salvo i casi di eccezionale urgenza, nei quali egli è tenuto a sottoporre alla ratifica dello stesso Ministro gli atti compiuti.

Al commissario nominato per la vigilanza sui singoli impianti deve essere sottoposto ogni atto dell'azienda che concerne tale impianto.

Il commissario riceve dal sequestratario la consegna dell'azienda e dell'impianto; verifica il conto e l'inventario presentatogli dallo stesso sequestratario; rimane in carica fino alla presa di possesso da parte dell'A. N. A. Z. Entro sei mesi dalla sua nomina il commissario ha l'obbligo di presentare alla procura della Repubblica della località ove ha sede l'Azienda, una dettagliata relazione degli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione compiuti dall'Azienda negli ultimi cinque anni, mettendo in rilievo quelli che possano presumersi effettuati in danno della massa dei soci o dei proprietari dell'Azienda stessa.

ART. 23.

Possono essere annullati gli atti di straordinaria amministrazione compiuti, dopo il 1° dicembre 1959, dalle imprese cui appartenevano le aziende o gli impianti trasferiti allo Stato ai sensi della presente legge, se

tali atti hanno diminuito in modo rilevante la efficienza, la capacità produttiva o il patrimonio dell'impresa e non sono giustificati da effettive e comprovate esigenze dell'impresa.

ART. 24.

Gli amministratori, i direttori e le altre persone indicate all'articolo 21 i quali non adempiono gli obblighi stabiliti dallo stesso articolo sono puniti con la reclusione fino a sei mesi e con la multa da lire 1 milione a lire 20 milioni.

Le stesse persone, se forniscono dati ed elementi falsi, sottraggono od alterano documenti sono puniti con la reclusione da tre mesi ad un anno e con la multa da lire 2 milioni a lire 30 milioni, salvo che il fatto costituisca più grave reato.

ART. 25.

Tutti gli atti di trapasso dei patrimoni, dei singoli beni e degli impianti, effettuati in attuazione della presente legge, le trascrizioni e le volture relative, le quietanze dei pagamenti ed ogni altro atto inerente a detti trasferimenti sono esenti dalla tassa di bollo e di registro e dalla imposta generale sull'entrata.

ART. 26.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.